



Ministero dello Sviluppo Economico

LA RIFORMA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Roma, 11 marzo 2019

IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

ISTITUZIONE

Il **Fondo di garanzia per le PMI** è stato istituito dalla legge n. 662/96 ed è operativo dal gennaio 2000. Oggi rappresenta il principale strumento nazionale in materia di accesso al credito delle PMI


FINALITÀ

Facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI. La garanzia del Fondo consente alle PMI di accedere più agevolmente al finanziamento bancario grazie alla traslazione (per la quota del prestito garantita dal Fondo) del rischio di insolvenza del prestatore dalla banca finanziatrice al Fondo

MODALITÀ DI INTERVENTO

Il Fondo opera concedendo garanzie sia direttamente alle banche finanziatrici (**garanzia diretta**), sia controgarantendo confidi e altri fondi di garanzia, soggetti garanti di prima istanza delle banche finanziatrici (**controgaranzia**).

L'OPERATIVITÀ DEL FONDO



UNA PIATTAFORMA PER LE POLITICHE INDUSTRIALI

Il Fondo di garanzia, oggi, non è solo uno strumento nazionale di agevolazione in materia di accesso al credito.

Con il tempo ha sempre più assunto il ruolo di vera e propria **«piattaforma» per le politiche industriali** (spesso anche sociali), non solo a livello nazionale ma anche comunitario e regionale, consentendo una maggiore integrazione ed efficienza degli interventi attuati ai vari livelli di governo.

Nuovi ambiti di intervento coperti dal Fondo

Start-up innovative	➔	Modalità di accesso «automatiche» alla garanzia su finanziamenti concessi a <i>Start-up innovative</i> e <i>Incubatori certificati</i>
Mini bond	➔	Garanzie (sia <i>loan by loan</i> che su portafogli) su <i>mini bond</i> , al fine di sostenere lo sviluppo di forme alternative di finanziamento da parte delle PMI
Nuova Sabatini	➔	Garanzie su finanziamenti agevolati dalla legge cd. Nuova Sabatini, al fine di rilanciare gli investimenti produttivi
Pari opportunità	➔	Sezione speciale del Fondo riservata alla concessione di garanzie in favore della nascita e dello sviluppo di imprese femminili
Microcredito	➔	Garanzie su operazioni finanziarie ex art. III TUB, finalizzate a sostenere la nascita e lo sviluppo, in Italia, del «microcredito» a sostegno della microimprenditorialità
ILVA	➔	Riserva per il rilascio di garanzie a imprese fornitrici o creditrici del Gruppo ILVA, anche attraverso l'introduzione di specifici criteri di valutazione
Imprese confiscate/sequestrate alla criminalità	➔	Concessione di garanzie in favore di imprese oggetto di sequestro o confisca alla criminalità organizzata, alle imprese che acquistano o affittano imprese sequestrate o confiscate, alle cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati e alle cooperative di lavoratori dipendenti locatarie di beni aziendali confiscati
Autoimpiego (Resto al Sud)	➔	Sezione speciale per la concessione di garanzie su finanziamenti bancari (collegati alle agevolazioni della misura «Resto al Sud») destinati alla creazione di nuove imprese da parte di giovani nelle regioni del Mezzogiorno

L'INTEGRAZIONE CON I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO

Risk sharing finance facility

Istituzione di una «**sezione speciale**» per la realizzazione, in *partnership* con BEI, di un portafoglio di **nuovi prestiti BEI** a imprese di qualsiasi dimensione per almeno € **500.000.000** per il finanziamento di grandi progetti di innovazione industriale

Iniziativa PMI

Definizione delle modalità di intervento dell' «**Iniziativa PMI**» in un'ottica di complementarità e di integrazione con gli interventi del Fondo, al fine di evitare sovrapposizioni e inefficienze

Sezioni speciali di settore

Sezioni speciali del Fondo riservate a interventi di garanzia a sostegno delle PMI di determinati settori (autotrasporto, cinema, editoria, ecc.)

Integrazione con PON e POR

Ruolo fondamentale nell'**utilizzo delle risorse FESR** già nell'ambito della Programmazione comunitaria 2007-2013 con una dotazione finanziaria per circa € **1,150 miliardi** (1 miliardo da PON e 150 milioni da POR)

LA RIFORMA DEL FONDO



Ministero dello Sviluppo Economico

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

GIUGNO
14
2017

Avvio della sperimentazione del nuovo modello di valutazione delle imprese sulle richieste di garanzia relative a **finanziamenti Nuova Sabatini**

LUGLIO
7
2017

Pubblicazione in GURI del **decreto di riforma** (d.m. 6 marzo 2017)

FEBBRAIO
13
2019

Pubblicazione delle **Disposizioni Operative del Fondo aggiornate** ai sensi del “Decreto attuativo Riforma” e del “Decreto rischio tripartito” firmati in data 12 febbraio 2019.

MARZO
15
2019

Piena entrata in vigore della riforma

I CARDINI DELLA RIFORMA

I MOTIVI

→ Aumento generalizzato all'80% delle coperture su tutto il territorio e per (quasi) tutte le tipologie di operazioni finanziarie, in risposta alla crisi economica

→ Incremento del fabbisogno di risorse pubbliche per il funzionamento del Fondo

→ Rischio di deresponsabilizzazione – evidenziato anche da analisi della Banca d'Italia – delle banche nella selezione dei prenditori, associato al riconoscimento di elevate misure di copertura sui finanziamenti

I PILASTRI

→ Adozione di un nuovo modello di valutazione delle imprese, basato sulla probabilità di inadempimento del prenditore

→ Ri-modulazione delle misure di garanzia in funzione inversa della rischiosità del prenditore, con l'introduzione di un limite massimo di *PD* per l'accesso al Fondo

GLI OBIETTIVI

→ Ampliamento della platea dei beneficiari

→ Maggiore focalizzazione su PMI a rischio razionamento

→ Maggiore efficienza gestionale, con accantonamenti commisurati al rischio

→ Maggiori margini per attrarre risorse regionali e/o comunitarie per il cofinanziamento degli interventi, in un'ottica di efficace integrazione e reale addizionalità

LE NOVITÀ DELLA RIFORMA

Le principali novità della riforma sono rappresentate da:

- **nuovo modello di valutazione** basato sulla probabilità di inadempimento
- **rimodulazione delle coperture** in funzione inversa della rischiosità del prenditore
- **nuovi requisiti di accesso** alla garanzia (riferiti sia al prenditore che all'operazione finanziaria)
- distinzione tra intervento del Fondo in «**riassicurazione**» e in «**controgaranzia**»
- **importo massimo garantito dal Fondo per impresa sempre pari a euro 2.500.000**, a prescindere dalla tipologia di impresa o di operazione finanziaria
- **nuovi criteri per l'autorizzazione dei confidi**, riferiti all'adeguatezza patrimoniale, alla solvibilità, all'efficienza e all'accuratezza della gestione
- **operazioni a rischio tripartito**
- **nuova disciplina per le operazioni a fronte di investimenti;**
- una commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo

RIASSICURAZIONE E CONTROGARANZIA

Con la riforma viene anche definitivamente chiarita la differenza tra:

- ✓ **controgaranzia** (in senso proprio), ossia la garanzia concessa dal Fondo ai soggetti garanti (confidi o altri fondi di garanzia), attivabile dai soggetti finanziatori in caso di doppio *default* (dell'impresa beneficiaria e del soggetto garante)
- ✓ **riassicurazione**, che dà luogo al reintegro da parte del Fondo, nei limiti della misura di copertura, di quanto già liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori.

La *controgaranzia* e la *riassicurazione* possono essere richieste dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria.

La *controgaranzia*, di norma, è concessa nella stessa misura in cui è rilasciata, sulla medesima operazione finanziaria, la *riassicurazione*.

Una misura più elevata della *controgaranzia* rispetto alla *riassicurazione* – pari al 100% dell'importo garantito dal soggetto garante nei confronti del soggetto finanziatore – è riconosciuta ai soggetti garanti «autorizzati».



Grazie per l'attenzione



Ministero dello Sviluppo Economico